

	Comune di Civitella in Val di Chiana			
	Info e contatti: Via L. Settembrini, 21 – Badia al Pino 52041 Civitella in Val di Chiana (AR) tel. 0575 445322 fax 0575 445350 web: www.civichiana.it mail: affgen@civichiana.it	S.U.A.P Sportello Unico Attività Produttive web: www.civichiana.it/suap pec: suap.civichiana@pec.it		
ccp.n. 1001965126 intestato a Comune di Civitella in Val di Chiana -Serv.Tes.- Diritti SUAP IBAN: IT71M0760114100001001965126				

PROVVEDIMENTO SUAP N.19/2012
del 5 settembre 2012
pratica n. 143/SUAP/2012

IL RESPONSABILE DELLO SPORTELLLO UNICO PER LE ATTIVITA' PRODUTTIVE

VISTI gli articoli 107 e 109 del D.Lgs. 18.8.2000 n.267 relativi alle funzioni ed alle responsabilità della dirigenza nonché quelle dei responsabili con funzione di direzione;

VISTO il provvedimento del Sindaco n.32 del 30.12.2011 di nomina, tra l'altro, della sottoscritta quale Responsabile dello Sportello Unico per le Attività produttive - SUAP -;

VISTA la nota prot.n. 6834 del 23.5.2012 con cui la società ROMANA MACERI CENTRO ITALIA srl P.IVA 01328810518 rinnova, ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006, la comunicazione di cui all'art.216 del predetto decreto per l'attività di recupero rifiuti non pericolosi effettuata nella frazione di Tegoletto Via Aretina Nord n. 163;

Vista la nota del 11.7.2012 prot.n. 118302/41AL.00.13, acquisita al prot.n.10437, con cui la Provincia di Arezzo trasmette il provvedimento Dirigenziale n.112/EC del 10.7.2012 di presa d'atto e conferma dell'iscrizione al Registro provinciale delle imprese che effettuano attività di recupero di rifiuti non pericolosi;

Vista la documentazione agli atti dello Sportello Unico per le Attività Produttive pratica n.143/SUAP/2012;

Vista la normativa citata nei suddetti atti;

Vista la L. n.241/1990;

Visto il D.L. n. 112/2008;

Visto il DPR n.160/2010;

VISTO il Regolamento di organizzazione dello Sportello Unico delle Attività Produttive approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 11 del 26.1.2011 esecutiva ai sensi di legge;

DETERMINA

- Ai sensi dell'art. 38 comma 3) lettera a) del D.L. n. 112/2008 e con riferimento al procedimento unico attivato con richiesta prot.n. 6834 del 23.5.2012 di cui in premessa – di prendere atto del rinnovo della comunicazione di cui all'art. 216 del D.Lgs. n.152/2006 per l'attività di recupero di rifiuti non pericolosi, confermando l'iscrizione al Registro provinciale delle imprese che effettuano attività di recupero di rifiuti non pericolosi della società ROMANA MACERI CENTRO ITALIA srl P.IVA 01328810518, con sede nella frazione di Tuori Via delle Case Rosse n. 16, condotta nell'impianto di Via Aretina Nord n.163 frazione di Tegoletto, come da provvedimento della Provincia di Arezzo n.112/EC del 10.7.2012 allegato, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;

si intendono espressamente richiamate le prescrizioni e condizioni, generali e speciali, contenute e richiamate nel presente atto e nei suoi allegati, nonché le ulteriori prescrizioni dettate dalle vigenti disposizioni normative;

	Comune di Civitella in Val di Chiana	
	Info e contatti: Via L. Settembrini, 21 – Badia al Pino 52041 Civitella in Val di Chiana (AR) tel. 0575 445322 fax 0575 445350 web: www.civichiana.it mail: affgen@civichiana.it	 S.U.A.P Sportello Unico Attività Produttive web: www.civichiana.it/suap pec: suap.civichiana@pec.it
ccp.n. 1001965126 intestato a Comune di Civitella in Val di Chiana -Serv.Tes.- Diritti SUAP IBAN: IT71M0760114100001001965126		

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati di cui al presente procedimento amministrativo, ivi compresi quelli contenuti nel presente atto, sono trattati nel rispetto delle norme sulla tutela della privacy, di cui al D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 - Codice in materia di protezione dei dati personali (pubblicato nella Gazz. Uff. 29 luglio 2003, n. 174, S.O). I dati vengono archiviati e trattati sia in formato cartaceo sia su supporto informatico nel rispetto delle misure minime di sicurezza. L'interessato può esercitare i diritti di cui al citato Codice presentando richiesta direttamente presso lo Sportello Unico delle Attività Produttive.

Gli atti inerenti il procedimento sono depositati presso lo Sportello accessibili da parte di chiunque vi abbia interesse secondo le modalità ed i limiti previsti dalle vigenti norme in materia di accesso ai documenti amministrativi.

IMPUGNAZIONI

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) entro 60 giorni dalla data di notificazione, di comunicazione o di piena conoscenza comunque acquisita, oppure, in alternativa ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data di notificazione, di comunicazione o di piena conoscenza comunque acquisita.

Qualora si ritengano violate le norme a tutela della concorrenza e del mercato potrà essere inviata specifica segnalazione all'Autorità Garante della concorrenza e del mercato ai sensi e per gli effetti dell'art. 21 bis della legge 287/1990.

Il Responsabile dello Sportello Unico

Gabriella Arnaldi

(documento informatico sottoscritto con
firma elettronica ex art.71 D.Lgs. n. 82/2005)

SEGUE ALLEGATO

 	n. 112/EC	del 10/07/2012	Pagina 1 di 7
--	-----------	----------------	---------------

Prot. n. *118292* 41.A2.00.13

Arezzo, li

11 Lug. 2012

OGGETTO: D.Lgs. 152/2006 – D.M. 05/02/1998 – L.R. 25/1998.

ROMANA MACERI CENTRO ITALIA S.r.l., con sede legale in Via delle Case Rosse, n. 16, in Comune di Civitella in Val di Chiana ed impianto in Via Aretina Nord, n. 163, in Comune di Civitella in Val di Chiana.

Iscrizione al n. 75 del Registro provinciale delle imprese che effettuano operazioni di recupero di rifiuti non pericolosi ai sensi degli artt. 214 e 216 del D.Lgs. 152/2006 e del D.M. 05/02/1998, e loro successive modifiche ed integrazioni.

RINNOVO.

Allegati:	SI
Immediatamente eseguibile:	SI
Uffici Interessati:	ECOLOGIA
Assessore competente:	Andrea Cutini

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO ECOLOGIA

VISTO il D.Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006, "Norme in materia ambientale", e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il D.M. 5 febbraio 1998, "Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero ai sensi degli artt. 31 e 33 del D.Lgs. 22/1997", e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO la L.R. n. 25 del 18 maggio 1998, "Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati", e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il D.M. n. 350 del 21/07/1998, "Regolamento recante norme per la determinazione dei diritti di iscrizione in appositi registri dovuti da imprese che effettuano operazioni di recupero e smaltimento di rifiuti, ai sensi degli articoli 31, 32 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22";

VISTO il D.P.G.R. n. 14/R del 25 febbraio 2004, "Regolamento regionale di attuazione ai sensi della lettera e) comma 1 dell'art. 5 L.R. 25/1998 'Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati', contenente norme tecniche e procedurali per l'esercizio delle funzioni amministrative e di controllo attribuite agli Enti Locali", e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO la Circolare della Giunta regionale della Toscana – Direzione Generale delle politiche territoriali e ambientali, prot. n. A00GRT/149615/124.02.02 del 24/05/2006, con oggetto: Entrata in vigore del D.Lgs. n. 152, del 3 aprile 2006, "Norme in materia ambientale" – Allocazione delle competenze;

VISTO il comma 6 dell'art. 43 della L.R.T. n. 10 del 12 febbraio 2010, "Norme in materia di valutazione ambientale strategica (VAS), di valutazione di impatto ambientale (VIA) e di valutazione di incidenza.", e successive modifiche ed integrazioni;

DATO ATTO che quest'Ufficio con specifica nota, prot. n. 131590 del 14/07/2010, ha chiesto, agli Uffici competenti della Regione Toscana, chiarimenti in ordine alla corretta interpretazione della previsione del comma 6 dell'art. 43 della L.R.T. n. 10 del 12 febbraio 2010, e successive modifiche ed integrazioni, circa la sua applicabilità anche ad impianti esistenti ed autorizzati, sia in forma ordinaria che semplificata, alla gestione di rifiuti;

RICORDATO che la ROMANA MACERI CENTRO ITALIA S.r.l., con sede legale in Civitella in Val di Chiana, P.IVA 01328810518, è stata iscritta dalla Provincia di Arezzo, con Provvedimento dirigenziale n. 203 del 04/11/2002, al numero **75** del Registro provinciale delle imprese che effettuano operazioni di recupero rifiuti non pericolosi ai sensi degli allora vigenti artt. 31 e 33 del D.Lgs. 22/1997 e del D.M. 05/02/1998, per le tipologie, quantità e tipo di attività di recupero rifiuti da condursi nell'impianto posto in Via Aretina Nord, n. 163, in Comune di Civitella in Val di Chiana, all'interno dello stabilimento Del Tongo Industrie S.p.A., così come stabilito nel Provvedimento stesso;

RICORDATO che la ROMANA MACERI CENTRO ITALIA S.r.l., è stata iscritta dall'allora competente, Albo Nazionale Gestori Ambientali, Sezione Toscana, al n. FI06965, in data 20/11/2007, nel Registro delle imprese che effettuano operazioni di recupero rifiuti non pericolosi ai sensi degli artt. 214 e 216 del D.Lgs. 152/2006 e del D.M. 05/02/1998, per le tipologie, quantità e tipo di attività di recupero rifiuti da condursi nell'impianto posto in Via Aretina Nord, n. 163, in Comune di Civitella in Val di Chiana, all'interno dello stabilimento Del Tongo Industrie S.p.A., così come stabilito nell'iscrizione stessa;

CONSIDERATO che, con nota ns. prot. n. 149885 del 02/09/2008, l'Albo Nazionale Gestori Ambientali, Sezione Toscana, ha trasmesso, per competenza, a quest'Ufficio, a seguito dell'entrata in vigore del D.Lgs. 4/2008, ai sensi dell'art. 2, punto 39, dello stesso Decreto, tutti gli atti relativi alla comunicazione di prosecuzione dell'attività di recupero rifiuti di cui sopra;

VISTO la nota, pratica S.U.A.P. prot. n. 6834/2012, assunta al protocollo della Provincia di Arezzo con n. 103269 in data 13/06/2012, con la quale la ROMANA MACERI CENTRO ITALIA S.r.l., con sede legale in Via delle Case Rosse, n. 16, in Comune di Civitella in Val di Chiana ed impianto in Via Aretina Nord, n. 163, in Comune di Civitella in Val di Chiana, all'interno dello stabilimento Del Tongo Industrie S.p.A., ha inviato a quest'Ufficio la comunicazione di prosecuzione dell'attività di recupero rifiuti, ai sensi degli artt. 214 e 216 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e del D.M. del 5 febbraio 1998, e loro successive modifiche ed integrazioni;

CONSIDERATO che la ROMANA MACERI CENTRO ITALIA S.r.l. ha comunicato l'intenzione di proseguire ad effettuare le operazioni di recupero rifiuti speciali non pericolosi, previste dalle lettere R13 e R1 di cui all'Allegato C al D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, specificando, nella relazione allegata alla nota sopra citata, le aree di conferimento, di stoccaggio e le modalità di recupero dei rifiuti;

VISTO il contratto di gestione sottoscritto in data 02/05/2002, e rinnovato fino al **31/12/2018**, con il quale Del Tongo Industrie S.p.A., tra le altre cose, affida a ROMANA MACERI CENTRO ITALIA S.r.l. la gestione dell'impianto di combustione e termico comprese le attività collegate alla funzionalità dell'impianto stesso (triturazione del combustibile, stoccaggio in silos, ecc.);

CONSIDERATO che l'impianto utilizzato ai fini del recupero dei rifiuti è stato autorizzato alle emissioni in atmosfera, ai sensi del D.P.R. n. 203/1988, da ultimo, con Provvedimento Dirigenziale n. 186/EC del 15/10/2002, rilasciato da questo stesso Servizio; tale autorizzazione dovrà essere rinnovata entro i termini previsti dall'art. 281 del D.Lgs. 152/2006, così come modificato dal D.Lgs. n. 128 del 29/06/2010; pertanto, la relativa istanza dovrà essere presentata entro la data del 31/12/2013;

CONSIDERATO che questo Ufficio sta verificando il possesso di tutti i requisiti soggettivi previsti dall'art. 10 del D.M. 5 febbraio 1998, e successive modifiche ed integrazioni, peraltro già autocertificati;

ATTESO che, per quanto disposto al comma 5 dell'art. 216 del D.Lgs. 152/2006, la Società dovrà provvedere al rinnovo della comunicazione, di cui al comma 1 dello stesso articolo, ogni cinque anni e, comunque, in caso di modifica sostanziale delle operazioni di recupero;

VISTO il comma 3 dell'art. 216 del D.Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006, come modificato dal D.Lgs. n. 4 del 16 gennaio 2008, che stabilisce l'iscrizione, da parte della Provincia competente, in apposito Registro, delle imprese che effettuano la comunicazione di inizio attività di operazioni di recupero dei rifiuti;

VISTO il comma 6 dell'art. 214 del D.Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006, come modificato dal D.Lgs. n. 205 del 3 dicembre 2010, il quale stabilisce, per la tenuta del Registro di iscrizione delle imprese che effettuano attività di recupero dei rifiuti e per l'effettuazione dei controlli, il versamento, da parte della Società, di un diritto di iscrizione annuale alla Provincia il cui importo è definito nel D.M. 350 del 21/07/1998 "Regolamento recante norme per la determinazione dei diritti di iscrizione in appositi registri dovuti da imprese che effettuano operazioni di recupero e smaltimento di rifiuti, ai sensi degli artt. 31, 32 e 33 del D.Lgs. 22/1997";

VISTO la regolarità contributiva relativa ai diritti di iscrizione annuali di cui al D.M. 350/1998, versati dalla ROMANA MACERI CENTRO ITALIA S.r.l., come da attestazioni di avvenuto pagamento agli atti;

VALUTATE le caratteristiche chimico-fisiche dei materiali oggetto di attività di recupero;

VISTO l'art. 107 comma 3, del D.Lgs. 267 del 18/08/2000;

VISTO la Deliberazione della Giunta provinciale n. 549 del 02/08/2004;

VISTO l'art. 87 dello Statuto della Provincia di Arezzo, approvato, da ultimo, con Deliberazione del Consiglio provinciale n. 41 del 30/03/2006;

VISTO i Decreti del Presidente della Provincia in data 14/12/2009, n. 294, e in data 21/12/2009, n. 310;

DETERMINA

DI PRENDERE ATTO della comunicazione di prosecuzione dell'attività recupero rifiuti speciali non pericolosi, inviata, con nota ns. prot. n. 103269 del 13/06/2012, pratica S.U.A.P. prot. n. 6834/2012, da ROMANA MACERI CENTRO ITALIA S.r.l., P.IVA 01328810518, con sede legale in Via delle Case Rosse, n. 16, in Comune di Civitella in Val di Chiana ed impianto in Via Aretina Nord, n. 163, in Comune di Civitella in Val di Chiana, ai sensi degli artt. 214 e 216 del D.Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006 e del D.M. 5 febbraio 1998, e loro successive modifiche ed integrazioni, per le tipologie, tipo di attività di recupero e quantità stabilite nell'Allegato al presente Provvedimento, che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

DI CONFERMARE L'ISCRIZIONE della ROMANA MACERI CENTRO ITALIA S.r.l. al numero 75 del Registro provinciale delle imprese che effettuano attività di recupero dei rifiuti non pericolosi ai sensi degli artt. 214 e 216 del D.Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006 e del D.M. 5 febbraio 1998;

DI DARE ATTO che l'attività di recupero dei rifiuti deve essere condotta nel rispetto dei contenuti del D.M. 5 febbraio 1998;

DI PRECISARE che le attività di recupero di cui al presente Provvedimento dovranno essere effettuate nell'impianto in Via Aretina Nord, n. 163, in Comune di Civitella in Val di Chiana, in area individuata nel Foglio catastale n. 49, dalla particella n. 165;

DI STABILIRE che il presente Provvedimento abbia validità fino alla data del **10/07/2017**, l'eventuale rinnovo dovrà essere comunicato con un anticipo di almeno novanta giorni; si precisa, inoltre, che l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera, rilasciata ai sensi del D.P.R. n. 203/1988, da ultimo, con Provvedimento Dirigenziale n. 186/EC del 15/10/2002, dovrà essere rinnovata entro i termini previsti dall'art. 281 del D.Lgs. 152/2006, così come modificato dal D.Lgs. n. 128 del 29/06/2010; pertanto, la relativa istanza dovrà essere presentata **entro la data del 31/12/2013; in mancanza perde ogni efficacia il presente Provvedimento;**

DI RISERVARSI di disporre eventuali prescrizioni ulteriori a seguito e con riferimento ai chiarimenti che la Regione Toscana dovesse fornire in ordine alla corretta interpretazione della previsione del comma 6 dell'art. 43 della L.R.T. n. 10 del 12 febbraio 2010, e successive modifiche ed integrazioni, circa la sua applicabilità anche ad impianti esistenti ed autorizzati, sia in forma ordinaria che semplificata, alla gestione di rifiuti;

DI PRECISARE che, ai sensi dell'art. 6, comma 7, del D.M. 5 febbraio 1998, come modificato dal D.M. n. 186 del 5 aprile 2006, la ROMANA MACERI CENTRO ITALIA S.r.l. dovrà condurre le attività di gestione dei rifiuti nel rispetto delle norme tecniche di cui all'Allegato 5 dello stesso Decreto;

DI PRECISARE che, ai sensi delle previsioni contenute nell'Allegato 5 al Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio del 5 aprile 2006, n. 186, di modifica del D.M. 5 febbraio 1998, lo stoccaggio in cumuli dei rifiuti che possano dar luogo a formazione di polveri deve avvenire in aree confinate; tali rifiuti devono essere protetti dalle acque meteoriche e dall'azione del vento a mezzo di appositi sistemi di copertura anche mobili;

DI RICORDARE che, ai sensi dell'art. 1, comma 1, del D.M. 5 febbraio 1998, le attività, i procedimenti ed i metodi di recupero di ciascuna delle tipologie di rifiuti non devono costituire un pericolo per la salute dell'uomo e recare pregiudizio all'ambiente; in particolare, non devono creare rischi per l'acqua, l'aria, il suolo e per la fauna e la flora, non devono causare inconvenienti da rumori ed odori e non devono danneggiare il paesaggio ed i siti di particolare interesse;

DI RICORDARE che, per quanto disposto al comma 5 dell'art. 216 del D.Lgs. 152/2006, la Società dovrà provvedere al rinnovo della comunicazione, di cui al comma 1 dello stesso articolo, ogni cinque anni e, comunque, in caso di modifica sostanziale delle operazioni di recupero;

DI PRECISARE che, ai sensi ai sensi dell'art. 3, ultimo comma, della L. 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni, avverso il presente atto gli interessati possono presentare ricorso gerarchico al Segretario Generale della Provincia di Arezzo, nei modi di legge, entro 30 giorni dalla data di notificazione o della comunicazione in via amministrativa dell'atto impugnato o da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza, ovvero, ricorso giurisdizionale al T.A.R. della Toscana, ovvero, in alternativa, ricorso Straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente, entro 60 giorni ed entro 120 giorni dalla data di ricevimento;

DI STABILIRE che il presente Provvedimento dirigenziale sia trasmesso:

- all'Ufficio S.U.A.P. del Comune di Civitella in Val di Chiana anche al fine di inviare copia dell'atto finale sia a questa Amministrazione che alla Società richiedente, come pure a tutti gli Enti comunque coinvolti:
 - ✓ al Comune di Civitella in Val di Chiana;
 - ✓ al Dipartimento A.R.P.A.T. di Arezzo;
 - ✓ alla Az. U.S.L. n. 8 - Dipartimento della Prevenzione, zona Arezzo;
 - ✓ alla Sezione Regionale della Toscana dell'Albo Nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti;
 - ✓ alla Sezione Regionale Catasto Rifiuti;
- alla Sezione Nazionale Catasto Rifiuti, tramite il Catasto telematico.

Sono fatte salve autorizzazioni, concessioni, nulla osta di competenza di altri Enti o organismi.

Il presente Provvedimento dirigenziale è pubblicato all'Albo Pretorio Provinciale per n. 15 giorni.

Il presente Provvedimento, stante l'urgenza, viene dichiarato immediatamente eseguibile.

MP/

Il Dirigente
Dott. Patrizio Lucci





Provvedimento dirigenziale

n. 112/EC del 10/07/2012 Pagina 7 di 7



ROMANA MACERI CENTRO ITALIA S.r.l., P.IVA 01328810518
Sede legale: Via delle Case Rosse, n. 16 - Civitella in Val di Chiana
Sede impianto: Via Aretina Nord, n. 163 - Civitella in Val di Chiana

Data comunicazione: 13/06/2012

Numero Registro: 75
CLASSE 6

Determinazione quantità massime All. 4, Sub. 2, D.M. 186/2006	P. to D.M. 05/02/1998 e s.m.i.	Tipologia	Codice CER	Codice attività	Tipo attività di recupero	Quantità		Materie prime e/o prodotti ottenuti	Prescrizioni
						Stoccaggio max. t	Recupero max. t/a		
Messa in riserva [R13]	3	Scarti vegetali	020103 - 020107 020301 - 020303 020304 - 020701 020704	R13 R1	Messa in riserva [R13] Utilizzo dei rifiuti non pericolosi come combustibili o come altro mezzo per produrre energia in impianti dedicati [R1]	160 **	500	—	—
Messa in riserva [R13]	4	Rifiuti della lavorazione del legno e affini non trattati	030101 - 030105 150103 - 170201 200138	R13 R1	Messa in riserva [R13] Utilizzo dei rifiuti non pericolosi come combustibili o come altro mezzo per produrre energia in impianti dedicati [R1]	340 **	1000	—	—
Messa in riserva [R13]	6	Rifiuti della lavorazione del legno e affini trattati	030105 - 200138	R13 R1	Messa in riserva [R13] Utilizzo dei rifiuti non pericolosi come combustibili o come altro mezzo per produrre energia in impianti dedicati [R1]	500 **	2000	—	—

** Lo stoccaggio avviene in silos
QUANTITA' annuale massima da avviare a recupero: 3.500 t/a

MP

Il Dirigente
Dott. Patrizio Lucci
[Signature]